



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54

Data 27.12.2012

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ASSOCIATA DELL'ATTIVITA' IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE, DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI

L'anno **duemiladodici** addi **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore _____ nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

1 - CARLI CARLO	P
2 - PETRINI FULVIA	P
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO	P
4 - MACCHIA SERGIO	P
5 - CORSINI ROBERTO	P
6 - BANI MARCELLO	P
7 - MAZZANTI MARA	P
8 - VERSARI LAURA	P
9 - POLITI CLAUDIO	P
10 - GIACHETTI FRANCA	P
11 - CECCANTI CARLO	P
12 - GIAMPAOLI FABRIZIO	P
13 - MASSEI ANGELO	P
14 - FROLI RICCARDO	A
15 - FRANCHINI FEDERICO	P
16 - BARDI OLGA	P
17 - LOMBARDO ANTONIO	P

Totale presenti **16**

Totale assenti **1**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Assiste alla seduta l'assessore extraconsiliare **LIPPI dott.ssa Romina**

Presiede il Sig. **Carlo Carli**- SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **.Dott. Paolo Di Carlo**

P A R E R I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dr. Arch. Tognoni**

**IL RAGIONIERE
F.to Dr.ssa Ciato**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato**

OGGETTO: Esercizio della funzione associata della attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- la L. n. 42/2009 che, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, reca la delega al Governo in materia di federalismo fiscale;

- l'art. 21 della citata L. n. 42/2009 che individua, in sede di prima applicazione degli emanandi decreti legislativi, alcune funzioni degli enti locali ai fini della definizione del c.d. principio dei costi standard;

- l'art. 14, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dalla successiva normativa intervenuta in materia: D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini,..." che impone ai Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, previste dall'art. 21, comma 3, della L. n. 42 del 5 maggio 2009;

- l'art. 14, commi 26 e 27, del citato D. L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 19 della L. 7 agosto 2012, n. 135, che considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le funzioni di seguito riportate:

1. *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
2. *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
3. *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
4. *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
5. *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
6. *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
7. *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;*
8. *edilizia scolastica (per la parte non attribuita alle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
9. *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
10. *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*

- il comma 30 dello stesso art. 14, come modificato dalla successiva normativa intervenuta in materia: D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 2012 n. 135, il quale prevede che “la Regione, nelle materie di cui all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione individua, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa”;

- la Legge Regionale Toscana n. 59 del 15 novembre 2011, pubblicata sul BURT n. 55 del 23.11.2011, ad oggetto “Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria” il cui art. 1 prevede che “*Il limite demografico minimo, di cui all’articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le aggregazioni cui partecipano i comuni che sono tenuti all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, è fissato in cinquemila abitanti*”;

- La Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2011 n. 68, avente ad oggetto “Norme sul sistema delle Autonomie Locali”, che detta norme sul sistema delle autonomie in Toscana, definendo gli strumenti per la cooperazione finanziaria e l’attuazione della legislazione statale sull’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni, per il riordino di enti, e per lo sviluppo delle politiche in favore dei territori montani e disagiati, anche insulari;

Preso atto che l’esercizio associato di cui all’articolo 17, comma 1, della Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2011 n. 68 , può essere attivato mediante la stipula di apposita convenzione, prevista dall’articolo 30 TUEL, ed integrata dalla disciplina dell’articolo 20 della medesima L.R. 68/2011, con la quale sono costituiti uffici comuni o è individuato l’ente delegato ad esercitare la funzione.

DATO ATTO che i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce hanno intrapreso, attraverso l’approvazione di un protocollo d’intesa e atto di indirizzo, un percorso congiunto, con il supporto della Provincia di Pisa, per la valutazione della scelta della modalità di associazione e la successiva individuazione e attuazione delle prime tre funzioni fondamentali da gestire in forma associata, entro i termini di legge;

CONSIDERATO che i suddetti Comuni hanno deciso, di ammettere, tra le tre funzioni fondamentali da gestire in forma associata, il servizio di cui alla lett. e) delle funzioni fondamentali sopraccitate “*attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*”;

PRESO ATTO che la L.R. 27/12/2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”, come modificata dalla L.R. 25/10/2012 n. 59, al comma 5 prevede che “...i comuni obbligati possono esercitare le funzioni fondamentali mediante convenzione anche in aggregazione con comuni che non fanno parte del medesimo ambito, a condizione che l’aggregazione raggiunga il limite demografico di 5.001 abitanti. Tale aggregazione è valida fino all’assolvimento dell’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali”, per cui in via transitoria fino al 31 dicembre 2013;

DATO ATTO che:

- i Comuni di Fauglia e Lorenzana, in forza della Convenzione rep. n. 77 del 2009 in data 30 dicembre 2009, con validità decennale, stanno svolgendo il servizio di cui alla lett. e) delle funzioni fondamentali sopraccitate “*attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*” con l’Unione Valdera, aggregazione di Comuni al di sopra del limite demografico di 5.001 abitanti previsto dalla sopraccitata Legge Regionale;

- i Comuni di Orciano Pisano e Santa Luce, in forza della Convenzione sottoscritta in data 30.11.2005, con validità decennale, stanno svolgendo il servizio di cui alla lett. e) delle funzioni fondamentali sopraccitate “*attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*” con il coordinamento dei sindaci Bass Val di Cecina, Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Orciano Pisano e Santa Luce, aggregazione di Comuni al di sopra del limite demografico di 5.001 abitanti previsto dalla sopraccitata Legge Regionale;

ATTESO e considerato quanto sopra, l’aggregazione dei Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce, per quanto concerne l’esercizio associato della funzione “*attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*”, intende avvalersi della deroga concessa dal comma 5 della L.R. 27/12/2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”, come modificata dalla L.R. 25/10/2012 n. 59, e dunque in via transitoria fino all’assolvimento dell’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali previsto per il 31 dicembre 2013, continuare ad esercitare detta funzione con le aggregazioni dei Comuni con cui risultano convenzionati per il medesimo servizio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO D.L. 78/2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta in materia: D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 2012 n. 135;

VISTO la L.R. 27/12/2011, n. 68 come modificata dalla L.R. 25/10/2012 n. 59;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti:

PRESENTI	N. 16
FAVOREVOLI	N. 12
CONTRARI	N. =
ASTENUTI	N. 4 (Franchini, Massei, Lombardo e Bardi)

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'aggregazione dei Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce, per quanto concerne l'esercizio associato della funzione "*attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*", intende avvalersi della deroga concessa dal comma 5 della L.R. 27/12/2011, n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali", come modificata dalla L.R. 25/10/2012 n. 59, e dunque in via transitoria fino all'assolvimento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali previsto per il 31 dicembre 2013, continuare ad esercitare detta funzione con le aggregazioni dei Comuni con cui risultano convenzionati per il medesimo servizio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti

PRESENTI	N. 16
FAVOREVOLI	N. 12
CONTRARI	N. =
ASTENUTI	N. 4 (Franchini, Massei, Lombardo e Bardi)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Delibera di C.C. n. 54 del 27.12.2012

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200)

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo
